

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 15/06/2022

n. 19321

Classificazioni: Licenziamento individuale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana	- Presidente	-
Dott. ESPOSITO Lucia	- Consigliere	-
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni	- Consigliere	-
Dott. GARRI Fabrizia	- Consigliere	-
Dott. PONTERIO Carla	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26123-2019 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO N. 7, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRO SANSONI, MAURIZIO SANSONI che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

SNEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE AUTORE 1, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA ARCIGLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA LATINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2878/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 792/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla SNEM s.p.a., ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il (OMISSIS) a R.P. ed ha rigettato il reclamo da quest'ultimo proposto in un separato procedimento poi riunito.
2. La Corte territoriale ha premesso che: il lavoratore, dipendente della società reclamante dal 6.4.2010 con qualifica di impiegato, in data 12.5.2017 ha chiesto di usufruire dell'aspettativa per il periodo dall'1.6.2017 al 30.6.2017; il 15.05.2017 la società ha accettato la richiesta ma, con successiva lettera del (OMISSIS), ha chiesto al lavoratore di specificare i motivi della domanda di aspettativa; con lettera del (OMISSIS) il R. ha modificato la data della aspettativa richiesta (dall'1.6.2017 al 30.9.2017) ed ha allegato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza della moglie e la presenza di minacce di aborto, con prescrizione di 30 giorni di cure e riposo domiciliare; con nota dell'1.6.2017 la società ha accolto l'istanza, qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi del c.c.n.l. del settore, art. 157, e della L. n. 53 del 2000, art. 4.
3. Nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa sono state svolte indagini investigative, su incarico della società, nel corso delle quali il dipendente è stato visto, nei giorni 27 e 28 giugno, 3, 4, 20, 21 e 24 luglio, svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari. L'1.8.2017 la società ha inviato la

contestazione disciplinare e con lettera del (OMISSIS) ha intimato il licenziamento per giusta causa.

4. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ragione dell'inadempimento contrattuale addebitabile al lavoratore che ha violato l'espreso divieto, posto dalla L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2, e dal del contratto collettivo, art. 157, di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari.

5. Avverso tale sentenza R.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La SNEM s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 53 del 2000, art. 4, e dell'art. 157 c.c.n.l. (già art. 151 c.c.n.l.). Si sostiene che l'aspettativa richiesta dal lavoratore e concessa dalla società fosse un'aspettativa per motivi personali (e non per "gravi motivi familiari") e che la Corte di merito abbia errato nel ritenere applicabili le disposizioni richiamate.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla gravità dell'inadempimento ai fini del giustificato motivo soggettivo di recesso. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che l'aspettativa concessa non ha comportato benefici economici per il lavoratore né costi per la collettività e neppure conseguenze negative per la società datoriale, che era in regime di contratti di solidarietà difensiva e non ha avuto necessità di sostituire il dipendente. La società ha concesso l'aspettativa per l'intero periodo richiesto (1.6.17 - 30.9.17), pur a fronte del certificato medico recante una prognosi fino al 19.6.17, così ingenerando l'equivoco di aver concesso di fatto una aspettativa per motivi personali.

8. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame dei medesimi elementi indicati nel precedente motivo di ricorso.

9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il vizio di violazione di legge è formulato sul presupposto di una diversa ricostruzione in fatto, e cioè ipotizzando che l'aspettativa fosse stata concessa dalla società per motivi personali, anziché per gravi motivi familiari.

10. Al riguardo, la sentenza impugnata ha accertato che "con nota dell'1.6.2017 la società accoglieva l'istanza qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi del CCNL di settore, art. 157, e della L. n. 53 del 2000, art. 4" (pag. 2 della sentenza d'appello).

11. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto investe unicamente l'attività interpretativa ed applicativa della norma rispetto alla fattispecie oggetto di causa e presuppone una ricostruzione del fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016).

12. La censura oggetto del motivo di ricorso in esame non integra quindi la dedotta violazione di legge e si traduce nella sollecitazione di una diversa ricostruzione fattuale che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

13. Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte di merito ha motivato sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore, consistito nella violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi della L. n. 53 del 2000, art. 4, e sulla proporzionalità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo rispetto a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali secondo i criteri indicati da questa Corte in conformità ai principi desumibili dall'ordinamento generale (nella specie, in relazione all'espreso divieto normativo), (v. Cass. n. 14504 del 2019; Cass. n. 7305 del 2018; Cass. n. 31155 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016).

14. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l'omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico (v. Cass., s.u., n. 1053 del 2014), bensì l'errata valutazione di gravità dell'inadempimento e della proporzionalità della sanzione espulsiva adottata, e si colloca all'esterno del perimetro di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) e, nel contempo, come già detto, e al di là dei limiti in cui è consentita la critica dell'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicazione delle clausole generali di cui all'art. 2119 c.c., e alla L. n. 604 del 1966, art. 3 (v. Cass. citata al par. 14).

15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

16. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2022

Utente: |
